



TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Procedura concordato minore RG. PU n. 163 – 1/2024

Proponenti: 

Gestore della Crisi: Avvocato Andrea Martino

Il giudice designato, dott. Francesco Paolo Feo

-letti la domanda, il piano di concordato minore e la relazione particolareggiata del Gestore dell'Occ;

-vista l'istanza del debitore con la quale vien chiesta la sospensione delle procedure esecutive pendenti innanzi al Tribunale di Napoli recanti i seguenti numeri di RG 63/2019 e 132/2023, l'inibizione ai creditori a dare impulso o a proseguire le azioni esecutive individuali ed a richiedere l'emissione di sequestri conservativi, nonché all'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

-rilevato che la relazione del gestore dell'Occ attesta la completezza e veridicità della documentazione e la sostenibilità

del piano per il proponente, nonché la sua fattibilità e la sua vantaggiosità rispetto all'alternativa liquidatoria;

-ritenuto che, in ogni caso, il Tribunale dovrà verificare ulteriormente la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano in sede di omologa, così come espressamente previsto dall'art 80, primo comma, CCII;

-letto l'art 78 CCII;

ritenuto che sussistono, ai sensi dell'art. 78, comma 2 bis, lett. a) e b), le condizioni per la nomina di un commissario giudiziale che può esser individuato nella stessa persona dell'Avvocato Andrea Martino

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore;

Dispone la comunicazione, a cura dell'OCC ex art. 78 comma 3 CCII, a tutti i creditori: 1) della proposta originaria; 2) della relazione particolareggiata e 3) del presente decreto;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Napoli e, nel caso si tratti di debitore che svolge attività di impresa, anche nel registro delle imprese;

assegna ai creditori termine di 30 giorni – a decorrere dalla comunicazione - entro il quale far pervenire ai gestori dell'OCC, a mezzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'art 1, comma 1 – ter del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), la

dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

rappresenta ai creditori che, ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII, in mancanza di comunicazione ai gestori dell'Occ del proprio eventuale dissenso entro il termine di giorni 30, s'intenderà che essi abbiano prestato consenso alla proposta e al piano così come trasmessi;

rammenta ai creditori che ex art. 78, comma 4, CCII “Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria”;

dispone ex art 78, secondo comma, lett. d), CCII che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo a causa anteriore sino ad un provvedimento definitivo in ordine alla presente domanda di concordato minore; dispone la sospensione delle procedure esecutive pendenti innanzi al Tribunale di Napoli recanti i seguenti numeri di RG 63/2019 e 132/2023;

onera il Gestore della crisi di dare comunicazione del presente provvedimento al giudice dell'esecuzione della sospensione dell'esecuzione nonché, ove necessario, al professionista delegato alla vendita se nominato;

dispone che il gestore dell'Occ, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle adesioni da parte dei creditori ovvero delle eventuali contestazioni, presenti al giudice una specifica relazione sul voto;

ordina la trascrizione del decreto presso i competenti uffici in presenza di beni immobili o mobili registrati;

nomina commissario giudiziale l'Avvocato Andrea Martino, stante la disponibilità dichiarata in udienza.

Si comunichi alle parti proponenti, anche presso il difensore, ed al Gestore della crisi.

Napoli, 28 Marzo 2024

Il giudice

dott. Francesco Paolo Feo

U. Scudiero
Napoli 6/6/2024

- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo